

BGer 9C_542/2014 vom 5. Februar 2015

Bundesgericht, 2015-02-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_542_2014

FR: TF 9C_542/2014 du 5 février 2015

IT: TF 9C_542/2014 del 5 febbraio 2015

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF ; cfr. tuttavia l'eccezione di cui al cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per contro il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF ; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). A prescindere dai casi in cui tale inesattezza sia lampante (DTF 133 IV 286 consid. 6. pag. 288 in fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo (per le esigenze relative alla motivazione si rinvia all' art. 42 cpv. 2 LTF) ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall' art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tenere conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). Possono inoltre essere adottati nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF).

E. 2.1

Oggetto del contendere è sapere se A. _____ ha diritto a una rendita (intera) d'invalidità. Litigiosa è in concreto unicamente l'influenza delle cefalee, rispettivamente delle crisi emicraniche, sulla capacità lavorativa residua della ricorrente. Non è per contro contestata la diagnosi di cui soffre la ricorrente, caratterizzata da una sindrome somatoforme da dolore persistente, sindrome mista ansioso-depressiva, emicrania senza aura associata a cefalee giornaliera di tipo piuttosto tensivo e alterazioni degenerative al rachide cervicale e lombare.

E. 2.2

Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, il tribunale cantonale ha già correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità, il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 351 consid. 3; cfr. pure DTF 137 V 210), come pure le regole da seguire in caso di nuova domanda di rendita, in particolare le condizioni per riesaminare una nuova richiesta di prestazioni (conformemente agli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). A tale esposizione può essere fatto

riferimento e prestata adesione.

E. 3.1

Aderendo alla valutazione del SAM del 15 ottobre 2012 e in particolare al rapporto del neurologo dott. B. _____ dell'11 settembre 2012, l'istanza giudiziaria cantonale ha accertato la presenza per 5-6 giorni al mese di cefalee limitative della capacità lavorativa (ossia due crisi di cefalee particolarmente intense con una durata di 2-3 giorni). Da un punto di vista prettamente neurologico il dott. B. _____ ha concluso per una limitazione della capacità lavorativa del 20% al massimo, invariata rispetto alla precedente perizia SAM del 22 settembre 2010. Tali conclusioni sono state raggiunte anche dopo avere vagliato le certificazioni dei medici curanti dott. C. _____ e dott. D. _____, come pure quelle dei sanitari del Neurocentro dell'Ospedale E. _____. Tenendo conto di tutte le patologie, secondo la perizia SAM confermata dal tribunale cantonale, l'incapacità di lavoro sarebbe del 30% nel mestiere di venditrice o in altra occupazione adeguata.

E. 3.2

La ricorrente contesta l'apprezzamento operato dal tribunale cantonale. In particolare critica la valutazione del dott. B. _____, il quale non si sarebbe confrontato in modo affidabile con le questioni sollevate, segnatamente per quanto attiene al numero e alla durata degli attacchi mensili di emicrania. Obietta inoltre che il perito l'avrebbe sottoposta unicamente a brevi e non approfondite visite. La ricorrente ribadisce per controll'attendibilità delle conclusioni cui è giunto il medico curante neurologo dott. C. _____ che la segue da vari anni e che ha ritenuto un'incapacità lavorativa invalidante.

E. 4.1

Gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute (diagnosi, prognosi, eziologia), alla capacità lavorativa e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - come pure quelli relativi a un loro eventuale peggioramento nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, costituiscono una questione di fatto che può essere riesaminata dal Tribunale federale soltanto in maniera molto limitata (cfr. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).

E. 4.2

Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 137 I 1 consid. 2.4. pag. 5; cfr. anche sentenza 9C_212/2013 del 12 giugno 2013 consid. 2.2.1). Tale non è il caso qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata. L'accertamento dei fatti non è dunque manifestamente inesatto se suscita dei dubbi, ma solo se la sua erroneità è di chiara evidenza (DTF 132 I 42 consid. 3.1 pag. 44). Incorre in un accertamento manifestamente inesatto dei fatti il giudice che misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, che omette senza valida ragione di tenere conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, o che dalle prove assunte trae conclusioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1. pag. 9).

E. 5.1

Il giudizio della Corte cantonale che ha confermato l'operato dell'amministrazione in merito al danno alla salute, come pure alle ripercussioni sulla capacità lavorativa residua, non lede alcuna norma di diritto federale e neppure risulta da un accertamento manifestamente errato o incompleto dei fatti. Le critiche sollevate dalla ricorrente non consentono poi di rimettere in causa l'apprezzamento delle prove operate dal tribunale cantonale e nemmeno di giustificare la messa in opera di misure d'istruzione complementari.

E. 5.2

Alla perizia SAM del 15 ottobre 2012 va senz'altro riconosciuto valore probante, come indicato dal tribunale cantonale, in quanto redatta conformemente ai principi giurisprudenziali menzionati (cfr. consid. 2.2) : essa risulta chiara, completa e motivata in modo approfondito. Il solo fatto che uno o più medici curanti (nel caso di specie il neurologo dott. C. _____ e il chirurgo dott. D. _____) esprimono un'opinione contraria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti. In particolare va rilevato che le perizie affidate dagli organi dell'amministrazione a medici esterni o a un servizio specializzato indipendente dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti idonei a mettere in discussione la loro attendibilità, quali la presenza di affermazioni contraddittorie o l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la conclusione. Tali indizi mancano nel caso di specie e anzi, per quanto riguarda i diversi apprezzamenti del curante dott. C. _____, il tribunale cantonale si è già chinato sulle contraddizioni in cui egli è incorso. A titolo esemplificativo si menziona il giudizio relativo all'invalidità lavorativa giudicata completa l'11 giugno 2013, del 70-80% in data 5 novembre 2013 e del 50% il 9 dicembre 2013. Tali incongruenze manifestano anche nel nuovo atto allegato al ricorso dell'8 luglio 2014, in cui emerge che gli attacchi di emicrania settimanali sono ora diversi rispetto a quelli descritti nei precedenti rapporti medici, senza tuttavia che vi sia una spiegazione convincente in proposito. Si rileva come tale nuova documentazione medica prodotta con il ricorso - lo stesso dicasi del rapporto del dott. F. _____ dell'11 luglio 2014 - è comunque successiva al giudizio impugnato e pertanto inammissibile anche perché poi la ricorrente non spiega in quale misura si realizzerebbero le condizioni per eccezionalmente ammettere il nuovo mezzo di prova ai sensi dell' art. 99 cpv. 1 LTF , ossia se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 43 ad art. 99 LTF). Non è censurabile nemmeno la conclusione dei giudici di prime cure quando rilevano l'assenza di atti medici specialistici suscettibili di mettere in dubbio le conclusioni peritali.

Il fatto poi che il dott. B. _____ si sia fondato sulle sole dichiarazioni della ricorrente per determinare la frequenza e l'intensità delle sue emicranie non permette di sminuire la valutazione operata dal giudice cantonale. Infatti, nell'ambito di un esame neurologico normale, spetta alla ricorrente dire quante volte al mese subentrerebbero attacchi di emicrania (di natura non oggettivabile) e con quale intensità. Ora il fatto che sembrerebbe esserci una discrepanza con quanto affermato dalla ricorrente in data recente al curante (si veda per esempio lo scritto del dott. C. _____ del 9 dicembre 2013 in cui egli "nach nochmaliger telefonischer Erkundung bei der Patientin" ha affermato altro rispetto ai suoi precedenti scritti) e quanto dichiarato al perito nell'ambito degli esami del 2010, rispettivamente del 2012, non permette di inficiare quanto ritenuto dal tribunale cantonale.

Ad ogni modo, circa i medici curanti si deve tenere conto, in seguito al rapporto di fiducia instauratosi contrattualmente, che non può essere escluso che nel dubbio possano esprimersi a favore del proprio paziente (DTF 124 I 175 consid. 4 con riferimenti). Infine, parimenti la censura riferita alla durata dell'esame peritale è infondata, considerato che la stessa non è un criterio che permette in sé di giudicare il valore probatorio di un rapporto medico (ATF 125 V 351 consid. 3a pag.352). Esaminato alla luce delle censure sollevate nella memoria ricorsuale, il giudizio del tribunale cantonale, che ha ritenuto la ricorrente globalmente abile al 70% nella sua attività di venditrice così come in un'attività leggera adeguata, deve essere quindi ritenuto conforme al diritto federale. Per questi motivi non è necessario procedere agli ulteriori approfondimenti richiesti a titolo sussidiario dalla ricorrente.

E. 6

In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 65 e 66 LTF). Per le medesime ragioni la ricorrente non ha diritto a ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.